

29 maggio 2009 0:00

■ ■ ITALIA: Internet. Cassazione: anche per i negozi virtuali occorre la licenza dal comune

La licenza di commercio rilasciata dal comune non puo' mancare nemmeno nei negozi virtuali in Internet.

La vendita di prodotti on line segue le stesse regole di quella "dal vivo". E il proprietario della vetrina telematica deve essere autorizzato dall'amministrazione del comune di residenza proprio come se aprisse un negozio "fronte strada". Anche se la merce viene offerta agli internauti da una società regolarmente registrata alla Camera di commercio. Altrimenti la sanzione amministrativa della polizia municipale non la toglie nessuno.

Nemmeno la Cassazione che infatti ha confermato la sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, un comune del cileto a sud di Salerno, che a sua volta aveva respinto il ricorso del titolare di un sito web al quale è stata notificata un'ingiunzione di pagamento perche', attraverso la vetrina telematica era possibile acquistare prodotti tipici locali confezionati dalla società del figlio del proprietario del dominio Internet.

La Cassazione ha anche confermato che la multa deve pagarla il proprietario del sito anche se i prodotti reclamizzati on line non sono suoi. Ciò che conta infatti, in nome della legge sul commercio, è la proprietà del negozio. Tradizionale o virtuale non ha alcuna importanza. La sentenza 12355 della seconda sezione civile della Suprema Corte ha stabilito che il titolare del punto vendita on line "è obbligato a comunicare preventivamente l'avvio dell'attività all'amministrazione competente" che dovrà "verificare il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina del commercio". Insomma, tra la piazza telematica e la piazza del paese c'è sempre meno differenza.